

## Comune di Lavena Ponte Tresa

### L'ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto dr. Sandro Orsi, revisore unico dell'Ente Comune di Lavena Ponte Tresa,

*Premesso che:*

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

*Visti:*

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che *"I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*
- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- il DPR 24 giugno 2022 n. 81 con il quale è stato approvato il Regolamento recante l'individuazione dei Piani assorbiti dal PIAO prevedendo la soppressione di alcuni adempimenti, tra cui il piano dei fabbisogni di personale;
- il D.M. 30 giugno 2022 n. 132 con il quale è stato approvato la definizione del contenuto del PIAO;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

*Esaminata* la proposta di PIAO 2023 sottosezione – Piano Triennale del fabbisogno del personale, trasmessa dal Responsabile Area Risorse Umane del Comune di Lavena Ponte Tresa, che riporta , sostanzialmente, i contenuti del piano del fabbisogno già approvato con la delibera G.C. 136 del 15.12.2022 e che prevede il reclutamento di figure professionali, in sostituzione degli attuali dipendenti dell'ente cessati o che cesseranno a seguito di mobilità, dimissioni volontarie e collocamento a riposo;

Il sottoscritto Revisore unico, in ordine alla proposta di PIAO 2023- 2025 sottosezione – Piano Triennale del fabbisogno del personale;


Esprime

Parere favorevole, per quanto di sua competenza.

*Lavena Ponte Tresa, 12.06.2023*

IL REVISORE

*dott. Sandro Orsi*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandro Orsi', written over the typed name 'dott. Sandro Orsi'.